ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA AGRARIA PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Art. 23 (Statuto)

La qualita' e la misura delle tasse saranno fissate dal Consiglio direttivo. La misura delle tasse nell'ammontare complessivo pagato da ciascun allievo non potra' essere inferiore a quella stabilita per le altre Scuole agrarie dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Con il provento delle tasse, la Scuola fara' fronte alle spese di amministrazione e di segreteria, paghera' ai professori le propine di esame, provvedera' al materiale occorrente e ad altre spese per gl'insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura, paghera' le indennita' per le esercitazioni, escursioni e corsi straordinari.

Le somme residuali andranno ad aumentare la dotazione fissa per gl'insegnamenti speciali agrari.

La ripartizione dei proventi delle tasse per gli oggetti di sopra indicati sara' fatta alla fine dell'anno scolastico dal Consiglio direttivo, destinandosi i proventi medesimi ai bisogni dell'anno successivo.

Versione in vigore dal 27 luglio 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Universita' di Bologna
Estremi	Legge 9 giugno 1901, n. 289
Partizione	Statuto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1901

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-agraria-presso-la-r-universita-di-bologna/statuto-art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it